

Foglio Informativo e Diritti del Cliente

INFORMAZIONI SU ARTFIDI LOMBARDIA

ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L

Sede Legale - Via Cefalonia, 66 - 25124 Brescia

Sede Amministrativa - Via Cefalonia, 66 - 25124 Brescia - Tel. 030.2428244 - Fax 030.2450511

e-mail: info@artfidi.it - http: www.artfidi.it

P.IVA: 01830160170 - Cod Fisc.: 80003290170 - C.C.I.A.A. Brescia N°199762

Elenco Generale Intermediari Finanziari N° 27446 (art. 106 D.Lgs.385/93)

Elenco Speciale Intermediari Cod. Mecc. N° 19503.2 (art. 107 D.Lgs. 385/93)

Il confidi, che è basato sui principi della mutualità e non ha fini di lucro, si propone di promuovere l'assistenza, il miglioramento e l'ammmodernamento delle imprese associate fornendo garanzie collettive, assistendo i soci nella consulenza finanziaria e nella formulazione di richieste di credito e di agevolazione di qualsiasi forma, dando corso a programmi di formazione e sviluppo. Intervendendo nel campo del credito e del finanziamento d'azienda curando anche per i soci l'accesso ai fidi bancari.

Possono far parte del Confidi quali soci ordinari le imprese artigiane site nel territorio nazionale regolarmente iscritte all'albo di cui all'art. 5 L. 443/85. Possono altresì essere ammesse, in numero comunque non superiore a un terzo del totale delle imprese associate, le piccole imprese (così come definitive dalla vigente normativa) site nel territorio nazionale. Ai sensi ed alle condizioni del comma 9 dell'art. 13 del DL 269/2003, al Confidi possono partecipare anche le imprese di maggiori dimensioni. Non possono essere associate le imprese fallite o per le quali siano in corso procedure concorsuali, né le imprese i cui titolari abbiano riportato condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. (rif. Art. 7 dello Statuto)

Artfidi Lombardia il 16 ottobre 2009 è stato iscritto dalla Banca d'Italia nell'Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 107 D. Lgs. 385/93.

IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE:

nome e cognome incaricato Artfidi Lombardia:

Indirizzo

Telefono

e-mail:

CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA

La garanzia rilasciata da Artfidi Lombardia è una garanzia "a prima richiesta" con la quale si impegna a onorare il pagamento alla banca o all'intermediario finanziario convenzionati, una parte del debito del cliente in caso di mancato pagamento dello stesso.

L'elenco delle banche e degli intermediari finanziari convenzionati è disponibile sul sito www.artfidi.it

La garanzia a prima richiesta è concessa di norma per un importo massimo garantito non superiore al 50 % dell'importo concesso dalla banca o dall'intermediario convenzionati, tranne dei casi di contro-garanzia FEI o Confiducia per i quali la percentuale garantita sarà rispettivamente dell'80% e del 70%.

La garanzia è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte dell'Intermediario finanziatore. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia. Prima dell'erogazione del finanziamento, il Socio viene chiamato dall'Intermediario Finanziatore e dal Confidi ad impegnarsi contrattualmente per il rimborso del finanziamento, nonché, qualora ne ricorrano i requisiti, a prestare ulteriori garanzie, quali, ad esempio, fidejussione, pegno, ipoteca. Per l'indicazione delle caratteristiche e dei rischi tipici di tutte queste forme di impegno si fa riferimento ai Fogli Informativi prodotti dalla Banca di appoggio e disponibili presso le sedi della stessa. Nel caso in cui il Socio (ossia, il debitore principale e gli eventuali garanti) risultino inadempienti, Artfidi Lombardia/la Banca finanziatrice procederà all'escussione del debito.

Quando il Confidi rilascia una garanzia "a prima richiesta, esplicita, incondizionata, e irrevocabile", le banche e gli intermediari garantiti possono richiedere, in caso di inadempimento del socio del Confidi, il rimborso dei finanziamenti direttamente al Confidi stesso senza la preventiva escussione del socio inadempiente.

Nel caso invece in cui il Confidi rilascia una garanzia sussidiaria, le banche e gli intermediari garantiti possono richiedere il rimborso del finanziamento al Confidi, il quale può però opporre a questi il beneficio della preventiva escussione del socio inadempiente.

L'eventuale escussione delle garanzie del Confidi da parte degli intermediari garantiti, nel caso di inadempimento dei soci debitori, e il conseguente rimborso agli stessi intermediari del valore residuo dei crediti garantiti può trasformare i precedenti crediti di firma in crediti per cassa del Confidi verso i soci debitori inadempienti. Pertanto, in tal caso, il Confidi deve essere rimborsato dai soci inadempienti. Su tali crediti matureranno anche i relativi interessi di mora che i soci debitori saranno tenuti a corrispondere, unitamente alle eventuali spese documentate sostenute per il recupero dei crediti medesimi, al Confidi in funzione del tasso di interesse di mora e del tempo intercorso tra la data di rimborso del credito da parte del Confidi agli intermediari garantiti e quella di pagamento al Confidi medesimo dei soci debitori (cfr. il successivo punto "principali oneri da sostenere per la prestazione della garanzia da parte del Confidi").

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ A SOCIO E PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Per il rilascio della garanzia richiesta il socio deve sostenere i seguenti oneri:

QUOTE SOCIALI E SOVRAPREZZO DI EMISSIONE (art. 9 e 10)

Il socio all'atto dell'iscrizione dovrà sottoscrivere e versare ameno:

€. 180,00 di cui € 129 quale quota sociale e
€ 51 per sovrapprezzo di emissione.

All'erogazione del finanziamento verserà quale integrazione:

per richieste fino a €. 30.000,00	€. 387,00	quale quota sociale
per richieste sup. a €. 30.001,00 fino a €. 50.000,00	€. 516,00	quale quota sociale
per richieste sup. a €. 50.001,00 fino a €. 100.000,00	€. 645,00	quale quota sociale
per richieste sup. a €. 100.001,00 fino a €. 500.000,00	€. 903,00	quale quota sociale

Tale valore è restituibile nei modi e nei termini previsti dallo Statuto del Confidi disponibile sul sito internet www.artfidi.it.

ALL'ATTO DELL'EROGAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO

Spese, quali diritti di segreteria, pari a 5x1.000 delle richieste di finanziamento con un minimo di € 25,00.

Commissioni pari allo 0,60% annuo per aziende con rating bancario positivo (es. da 1 a 2)

Commissioni pari allo 0,75% annuo per aziende con rating bancario medio (es. da 3 a 7) o senza rating

Commissioni pari allo 0,90% annuo per aziende con rating bancario negativo (es. da 8 a 9)

L'azienda dal quarto rinnovo con precedenti regolari scala al rating antecedente

Commissione minima di €.50,00 e massima di €.15.000,00.

Per operazioni di Microcredito (misura "A" l.r.1/07) commissioni pari a zero.

ALL'ATTO DELL'EROGAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO CON CONTROGARANZIA CONFIDUCIA

Commissioni ridotte del 25% rispetto alle condizioni normalmente applicate

ALL'ATTO DELL'EROGAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO CON CONTROGARANZIA F.E.I

Commissioni ridotte del 25 % rispetto alle condizioni normalmente applicate.

ALL'ATTO DELL'EROGAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO PER RIEQUILIBRIO FINANZIARIO O CON RILASCIO IPOTECA

Commissioni pari all' 1,50 % fisso sul capitale richiesto con un minimo di € 50,00

Le spese di istruttoria e la commissione di garanzia unitamente all'integrazione delle quote sociali devono essere interamente **corrisposte al Confidi al momento del rilascio della garanzia stessa**. In particolare, tali oneri devono essere riconosciuti al confidi, di norma per il tramite dell'intermediario garantito, in fase di erogazione del finanziamento dietro formale autorizzazione sottoscritta dal socio con la domanda di garanzia e comunicata all'intermediario finanziatore.

Le predette spese e commissioni, nel caso di estinzione anticipata della garanzia rilasciata a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento rispetto alla sua durata originaria o a seguito di altre ragioni, non vengono restituite al socio.

Nel caso in cui la garanzia si trasforma da credito di firma in credito per cassa il socio deve sostenere i seguenti oneri:

(cfr. il precedente punto "Caratteristiche della Garanzia")

1. **Interessi di mora su crediti per cassa.** vengono determinati con riferimento all'ammontare del finanziamento rimborsato agli intermediari finanziatori dal Confidi nonché ai giorni intercorrenti fra la data del predetto rimborso e la data di recupero dal socio da parte del Confidi ed in base ad un tasso di interesse fatto pari al tasso legale tempo per tempo vigente così come riportato nel contratto di finanziamento.
1. **Spese di recupero dei crediti per cassa.** Le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero dei crediti per cassa derivanti dalla escussione delle garanzie rilasciate dal Confidi stesso da parte degli intermediari finanziatori nel caso di inadempimento dei soci debitori vanno integralmente rimborsate dagli stessi al Confidi

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DI ARTFIDI LOMBARDIA

Recesso: Il socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia previa liberatoria del Confidi stesso rilasciata dall'intermediario finanziatore garantito. In caso di recesso (sempre previa liberatoria del Confidi stesso rilasciata dall'intermediario finanziatore garantito e a condizione che non esistano nei confronti del stesso Confidi e che la sua posizione risulti pienamente regolarizzata) o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi per estinzione anticipata del finanziamento garantito non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per spese di istruttoria e per commissioni.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: L'intervento del Confidi in garanzia del socio si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dallo stesso Confidi oppure anticipatamente previo rilascio di un atto liberatorio da parte degli intermediari finanziari garantiti. Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione delle garanzie rilasciate dal Confidi da parte degli intermediari finanziari garantiti nel caso di inadempimento dei soci debitori, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi verso i soci debitori inadempienti, all'atto del rimborso da parte del Confidi stesso agli intermediari finanziari del valore residuo dei crediti garantiti.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia: Il credito per cassa del Confidi verso i soci debitori che può sorgere a seguito della escussione della garanzie rilasciate dal Confidi da parte degli intermediari finanziari garantiti nel caso di inadempimento dei predetti soci si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dai soci debitori unitamente ai relativi interessi di mora.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle Controversie:

Il Socio può presentare reclamo per lettera raccomandata A/R alla SEDE LEGALE Artfidi Lombardia s.c.r.l. – Via Cefalonia, 66 – 25124 Brescia” o via e-mail all'indirizzo: info@artfidi.it

L'Ufficio Qualità evade la risposta entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è **gratuita** per il Socio, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Coordinamento Qualità.

Se il Confidi dà ragione al socio deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l'anomalia; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.

Qualora il socio sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Coordinamento Qualità (indicativamente: perché non ha ricevuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non sia stata eseguita da Artfidi Lombardia), prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF) o all'**Ombudam-Giuri Bancario Finanziario**.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro: consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, il sito www.conciliatorebancario.it chiedere a Artfidi Lombardia, oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia (2). Artfidi Lombardia mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet www.artfidi.it - le guide relative all'accesso all'ABF.

DIRITTI DEL CLIENTE

Prima di chiedere l'intervento in garanzia di Artfidi Lombardia, il Cliente:

- deve avere a disposizione e portare con sé, in caso di offerta dell'intervento in garanzia da parte di Artfidi Lombardia nella propria sede, una copia di questo documento;
- deve ricevere, in caso di offerta dell'intervento in garanzia da parte di Artfidi fuori dalla propria sede, una copia di questo documento;
- deve avere a disposizione e portare con sé, in caso di offerta dell'intervento in garanzia da parte di Artfidi Lombardia nella propria sede, il Foglio Informativo relativo alla garanzia prestata da Artfidi Lombardia che ne illustra caratteristiche, rischi e tutti i costi;
- deve ricevere, in caso di offerta dell'intervento in garanzia da parte di Artfidi Lombardia fuori dalla propria sede, il Foglio Informativo relativo alla garanzia prestata da Artfidi Lombardia che ne illustra caratteristiche, rischi e tutti i costi;
- deve ottenere gratuitamente e portare con sé una copia completa del contratto e/o il documento di sintesi che disciplina l'intervento in garanzia di Artfidi Lombardia a favore del Cliente, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti.

Al momento di firmare il contratto che disciplina l'intervento in garanzia di Artfidi, il Cliente:

- deve prendere visione del documento di sintesi con tutte le condizioni economiche, unito al contratto;
- deve stipulare il contratto in forma scritta, tranne nei casi previsti dalla legge;
- deve ricevere una copia del contratto firmato da Artfidi Lombardia e una copia del documento di sintesi da conservare;
- non deve avere condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle pubblicate nel Foglio Informativo e nel documento di sintesi;
- deve scegliere il canale di comunicazione, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni relative al rapporto.

Durante il rapporto contrattuale, il Cliente:

- deve ricevere comunicazioni sull'andamento della garanzia prestata da Artfidi Lombardia almeno una volta l'anno, mediante un rendiconto ed il documento di sintesi;
- deve ricevere la proposta di qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte di Artfidi Lombardia se la facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno 30 giorni e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro 60 giorni, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni;
- deve ottenere, a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, copia della documentazione sugli interventi in garanzia di Artfidi Lombardia degli ultimi dieci anni.

LEGENDA

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

Ombudam-Giurì Bancario Finanziario: strumento di risoluzione delle controversie riferito ai servizi bancari (dopo non aver fatto ricorso all'ufficio reclami senza trovare soddisfazione)

Banche o altri intermediari: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno sottoscritto le apposite convenzioni con Confidi Lombardia in relazione a ciascuna tipologia di operazione.

Confidi: i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Pmi: piccole e medie imprese aventi meno di 250 occupati e con meno di 50 mln di € di fatturato annuo, oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di €. In particolare, nell'ambito della categoria PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati e ha un fatturato oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di €. Nell'ambito della categoria delle PMI si definisce microimpresa l'impresa con meno di 10 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di €.

Importo massimo garantito: importo massimo di finanziamento sul quale viene calcolata la percentuale di garanzia prestata.

Finanziamento: credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario.

Finanziamento straordinario: credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario finalizzato al pagamento di mensilità aggiuntive e/o imposte.

Finanziamento garantito da pegno: credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario garantito da beni mobili o da valori di proprietà del debitore e/o di un altro soggetto.

Finanziamento ipotecario: credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario garantito da un immobile di proprietà del debitore sul quale viene iscritta ipoteca o di proprietà di un altro soggetto disponibile a fornire tale garanzia ipotecaria (terzo datore di ipoteca).

Fidejussione: credito di firma prestato, su richiesta della clientela, dalle Banche con le quali si impegnano a far fronte ad eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte.

Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del socio.

Garanzia prestata dal Confidi: obbligo che assume il Confidi, previa richiesta del socio del Confidi stesso, verso una banca o altro intermediario per garantire il rimborso del finanziamento concesso dai predetti intermediari al medesimo socio del Confidi.

Intermediari finanziari: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno erogato un finanziamento a favore dei soci del Confidi e che sono garantiti dal Confidi stesso.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione viene svolta dal Confidi in luogo diverso dalla propria sede o dalle proprie dipendenze. ove "dipendenza" è da intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione dei contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Offerta in sede: quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Socio del Confidi: il socio che ha aderito al Confidi e richiede la garanzia del Confidi stesso.